



COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO CONSILIARE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

In vigore dal 03.07.2001

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della legge e del vigente Statuto Comunale, il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Esso è, in particolare, volto a disciplinare la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle attività dell'organo consiliare.
3. Il Sindaco decide sulle questioni di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da disposizioni normative, attinenti al funzionamento dell'assemblea..

Art. 2
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, nel luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vicesindaco se Consigliere o, in assenza o impedimento di entrambi, all'Assessore più anziano d'età se Consigliere o, in mancanza, al Consigliere Anziano, intendendo per tale colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 3
Attività consiliare

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo, garantisce le prerogative del Consiglio ed i diritti di ciascun Consigliere.
2. Programma l'attività consiliare, sentiti i Capi gruppo in caso di argomenti di particolare importanza, e coordina i lavori delle Commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio.
3. Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari, attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
4. Assicura il mantenimento dell'ordine, disponendo, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza dei Consiglieri che violino il regolamento disturbando i lavori dell'assemblea e di chi, tra il pubblico, sia causa di disordini.

Art 4
Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di gruppi consiliari formati da almeno due componenti.
2. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del Capo gruppo e consegnare la dichiarazione di appartenenza al gruppo entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio. In mancanza di tale comunicazione, viene considerate Capo gruppo il candidate alla carica di Sindaco e quindi colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale per ciascuna lista. Di ogni variazione della persona del Capo gruppo deve essere data comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale.
3. Il Consigliere che intende entrare a far parte di un gruppo diverso dal proprio, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando l'accettazione da parte del Capo del gruppo cui intende aderire.

4. Il Consigliere che abbandona il proprio gruppo, senza aderire ad un altro, non acquisisce le prerogative spettanti a un gruppo. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 5

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco; in caso di argomenti di particolare importanza concorre a definire la programmazione dell'attività consiliare ed esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. Il Sindaco, qualora ne ravvisi l'opportunità, può far partecipare alle riunioni della Conferenza il Segretario Comunale, altri dipendenti comunali e i consulenti tecnici.
4. I Capi gruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.
5. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunicate in elenco ai Capi gruppo consiliari.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Sessioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione, oltre che per l'adozione e l'approvazione dei piani territoriali e urbanistici.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 7

Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta consiliare.
2. È facoltà del Sindaco integrare l'elenco degli argomenti, con avviso da comunicarsi ai Consiglieri almeno 24 ore prima della discussione.
3. In caso di sessioni straordinarie il termine del recapito è di tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta consiliare.
4. Per convocazioni urgenti il Sindaco può disporre la convocazione con avviso da comunicarsi ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
5. Il ritardo di consegna dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione del Consigliere alla seduta.

Art.8

Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene notificato al domicilio dei Consiglieri ed agli Assessori non Consiglieri nel territorio comunale a mezzo di messo comunale.
2. L'avviso può essere fatto mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta, a persona atta a ricevere la notifica, oppure a mezzo fax ad un numero indicato dal Consigliere ovvero mediante telegramma o raccomandata.
3. I Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio entro 10 giorni dalla proclamazione dell'elezione. Prima della proclamazione, o in caso di mancata elezione di domicilio l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del Consigliere.
4. Il Sindaco può revocare la convocazione del Consiglio mediante appositi avvisi scritti.

Art.9

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è fissato dal Sindaco.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente nell'ordine del giorno.
3. L'affissione all'albo pretorio, dell'ordine del giorno deve avvenire almeno 24 ore prima della seduta.
4. Il Sindaco, in casi di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, deve darne pubblicità mediante affissione di manifesti e/o mediante comunicati agli organi di informazione.
5. Il Sindaco può decidere il rinvio dell'esame di uno o più punti, così come può modificare l'ordine di discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 10

Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Tutti gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati a libera consultazione dei Consiglieri Comunali, presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare.
2. Il Consigliere Comunale, nelle ore d'ufficio, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione senza alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità il rispetto dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone cui i documenti si riferiscono.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed documenti connessi devono essere depositati nella sala consiliare a disposizione dei Consiglieri.

Art. 11

Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del Comune.
2. Il Sindaco, può tuttavia disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.
3. In occasione delle riunioni consiliari vengono esposte le bandiere d'Italia, della Comunità Europea e della Regione Veneto all'esterno della sede ove si tiene la seduta.

Art. 12

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 13

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando ad avviso del Sindaco vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti su persone determinate o facilmente individuabili che possano ledere la dignità delle persone.
2. Durante la seduta segreta è presente in aula il Segretario Comunale.

Art. 14

Adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità il Sindaco può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale invitando a partecipare alla discussione Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche, sindacali, di volontariato.
2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

Art. 15

Partecipazione di funzionari, consulenti e revisore dei conti

1. Il Sindaco può invitare alle adunanze consiliari funzionari e dipendenti del Comune per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Art. 16

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, comunque espressi.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Sindaco si ha sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Sindaco dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio Comunale.

CAPO III

INTERVENTI E VOTAZIONI

Art. 17

Quorum strutturale

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno metà del Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
2. In seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri per legge assegnati al Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.

4. Il numero legale si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei Consiglieri abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del numero legale. In tal caso il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 10 minuti. Se, ripetuto ancora l'appello, manca il numero legale, la riunione viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora da discutere.
5. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto.

Art. 18 **Quorum funzionale**

1. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
2. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto e computato nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta.
3. È computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19 **Disciplina degli interventi**

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il Consigliere parla dal posto, rivolto al Sindaco e al Consiglio.
3. Il Consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Il solo Sindaco può interrompere chi sta parlando per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.
5. Gli interventi devono essere inerenti solo alla proposta in discussione.

Art. 20 **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'assemblea.
2. È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, ed ogni riferimento a persone estranee al Consiglio individuate o facilmente individuabili.
3. Il diritto di critica dei Consiglieri riguarda unicamente atteggiamenti e comportamenti di rilevanza politico-amministrativa.
4. Se il Consigliere turba l'ordine dell'adunanza, dopo due richiami del Sindaco viene privato della parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento.

Art. 21 **Sistemi di votazione**

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese per alzata di mano.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.

4. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa dal Sindaco.
5. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Art. 22

Diritto di intervento. Tempi e modalità

1. Nella trattazione di ciascun argomento dopo l'intervento del relatore si alternano i Consiglieri che hanno chiesto la parola, intervenendo una sola volta, per non più di 10 minuti.
2. Il Sindaco e l'Assessore delegato intervengono in replica per non più di 10 minuti.
3. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti.
4. Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto è concessa a un solo Consigliere per gruppo per 5 minuti massimo ciascuno.
5. Nella trattazione di argomenti relativi al Bilancio, al Rendiconto, allo stato di attuazione dei programmi, al P.R.G. e relative varianti il tempo fissato nei precedenti commi è raddoppiato.

CAPO IV

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 23

Partecipazione alle sedute consiliari

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri, giustificando la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione al Sindaco o ad altro Consigliere che riferisce al Sindaco.
2. Qualora il Segretario Comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Sindaco.
3. Il Sindaco fissa un termine per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni della propria assenza alle tre sedute, e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine.
4. Il Consiglio Comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la decadenza. In tal caso, precede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 24

Diritto di accesso

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento comunale disciplinante il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle informazioni, ai documenti amministrativi.
2. Essi sono tenuti al segreto in casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 25

Diritto di presentare interrogazioni

1. Su ogni questione che rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, consistenti nella richiesta al Sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.
2. Le interrogazioni vengono presentate in forma scritta indirizzandole al Sindaco. Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono per iscritto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione ovvero, entro lo stesso termine, in Consiglio Comunale.
3. L'esame delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra brevemente per il tempo massimo di 5 minuti l'interrogazione, e ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore delegato.
5. La replica a tale risposta spetta al solo interrogante, che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta ricevuta.
6. Non si trattano interrogazioni nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti generali.
7. Alla fine della seduta si può dar luogo alle eventuali comunicazioni del Sindaco, o di un componente della Giunta da lui delegato su fatti di particolare interesse per la comunità.

Art. 26

Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste nella proposta di iniziative e interventi da parte di uno o più Consiglieri. Essa dev'essere presentata in forma scritta al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno nella prima adunanza utile.
2. Il Consiglio procede all'approvazione nelle forme e con le modalità previste per l'adozione delle deliberazioni.
3. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

Art. 27

Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere può inviare al Sindaco proposte di deliberazione redatte in forma scritta, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione.
2. Il Sindaco trasmette immediatamente la proposta ed i relativi allegati al Responsabile di Area, per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e per la successiva iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo al termine dell'istruttoria.

Art. 28

Presentazione di emendamenti

1. I Consiglieri Comunali possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.
2. Non possono essere proposti emendamenti oltre il citato termine.
3. Sugli emendamenti sono acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

CAPOV
SEGRETARIO COMUNALE - VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 29

Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale.
2. Egli, può chiedere al Sindaco d'intervenire, qualora intenda esercitare le proprie funzioni consultive e referenti al fine di fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 30

Redazione del verbale d'adunanza

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario Comunale, il quale da resoconto in maniera breve e succinta della seduta, riportando integralmente la parte dispositiva.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, su richiesta, vengono riportati integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al Segretario Comunale prima della conclusione dell'adunanza.
3. I Consiglieri che intendono far verbalizzare nominativamente il loro voto o la loro astensione devono farne richiesta immediatamente dopo la votazione. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun Consigliere.
4. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.
5. Il Segretario Comunale può avvalersi di sistemi di registrazione magnetica della voce.
6. Le modifiche ai verbali sono approvate con le modalità previste per gli emendamenti alle proposte di delibera.

CAPO VI

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 31

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione, nel suo seno, di Commissioni consiliari permanenti per l'esame di determinati argomenti o per la cura di particolari settori dell'attività comunale con funzioni di indirizzo; la delibera di istituzione determina il numero di componenti assicurando la rappresentanza della minoranza
2. Il Presidente della Commissione Consiliare è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione.
3. Le Commissioni Consiliari possono chiedere l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituti, Aziende o altre Istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
4. Le Commissioni Consiliari hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 32
Commissioni Consiliari temporanee

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione, nel suo seno, di Commissioni consiliari temporanee per l'esame di determinati argomenti, definendo, nella delibera di istituzione, il numero di componenti! e assicurando la rappresentanza della minoranza.
2. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione.
3. Le Commissioni Consiliari possono chiedere l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituti, Aziende o altre Istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
4. Le Commissioni Consiliari hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza.
5. Le Commissioni Consiliari temporanee sono istituite per un periodo di tempo determinato.

Art. 33
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta da tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.
4. La presidenza delle Commissioni di indagine è attribuita al rappresentante della minoranza.